

ROMA



Protocollo RC n. 14786/17

Deliberazione n. 37

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2017

VERBALE N. 43

Seduta Pubblica dell'11 luglio 2017

Presidenza: DE VITO – STEFÀNO

L'anno 2017, il giorno di martedì 11 del mese di luglio, alle ore 15,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Stefàno Enrico, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Diaco Daniele, Diario Angelo, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Sturni Angelo e Tempesta Giulia.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Celli ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Mazzillo Andrea, Meleo Linda e Meloni Adriano.

(OMISSIS)

31^a Proposta (Dee. G.C. n. 16 del 19 maggio 2017)

Intervento B1.4-009. Espunzione dell'intervento già previsto per la realizzazione di un parcheggio nell'area di proprietà di Roma Capitale in "CAMPO di CALCIO TESTACCIO" - Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 comma 4 - Municipio Roma 1.

Premesso che

con Ordinanza commissariale n. 32 del 5 giugno 2007, è stata approvata la modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 231 del 10 dicembre 2004 nella parte relativa all'allegato Documento 2 - punto 1 - Accelerazione delle procedure, e la modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 235 del 13 dicembre 2004 e degli schemi di convenzione Allegati A e B nella parte relativa al rilascio del permesso di costruire;

con Ordinanze commissariali n. 52 del 27 luglio 2007, n. 53 del 27 luglio 2007, n. 98 del 13 febbraio 2008 e n. 129 del 27 novembre 2008 il Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha approvato la rimodulazione e l'integrazione, con inserimento di nuovi interventi, del Piano Parcheggi ex Ordinanza Commissariale n. 2/06;

con Ordinanza commissariale n. 436 del 16 aprile 2012 le competenze relative alle funzioni emergenziali nel settore del traffico e della mobilità di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 1 dell'O.P.C.M. n. 3543/2006, fino ad allora attribuite all'Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità, sono state ripartite tra il Dipartimento Mobilità e Trasporti, l'Ufficio di supporto al Commissario delegato - Programma Roma Capitale e il Gabinetto del Sindaco ed, in particolare, le competenze relative al Piano Parcheggi sono state attribuite al Dipartimento Mobilità e Trasporti;

nell'ambito del Piano Parcheggi approvato con Ordinanza commissariale n.129/2008 è inserito l'intervento codice B1.4-009 "Campo di Calcio Testaccio" parcheggio interrato in area di proprietà comunale;

il Consorzio Romano Parcheggi con sede in Roma, Via Fiume Giallo n. 3, proponente l'intervento, ha presentato il progetto per la realizzazione del parcheggio in questione, acquisito all'Ufficio Extradipartimentale parcheggi (Direzione Attuazione Piano Parcheggi) con prot. n. EP/4573 del 24 ottobre 2007;

il progetto è stato esaminato dalla Conferenza di Servizi permanente in data 28 aprile 2009, convocata dall'Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità con nota prot. n. 989/ETM del 30 marzo 2009, ed ha acquisito i pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni;

la Conferenza di Servizi è stata dichiarata positivamente chiusa con determinazione dirigenziale n. 36 del 4 agosto 2009 del Direttore dell'Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità;

con Ordinanza commissariale n. 234 del 13 novembre 2009, il Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha approvato il progetto dell'intervento sito in "Campo di Calcio Testaccio" nonché autorizzato il Direttore dell'Ufficio Extradipartimentale parcheggi (ora Dipartimento Mobilità e Trasporti Direzione Programmazione e attuazione Piano parcheggi, strategie della mobilità e collegati interventi emergenziali U.O. Attuazione Piano Parcheggi) a sottoscrivere la convenzione per la costituzione del diritto di superficie in favore del Consorzio Romano Parcheggi, redatta in base allo schema tipo approvato con ordinanza commissariale n. 129 del 27 novembre 2008 e s.m. e i.;

in data 23 giugno 2010 è stata stipulata la convenzione a rogito notaio Avv. Luigi Gallori, rep. n. 28557, racc. n. 8245;

in data 12 luglio 2010 (prot. 23250) la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, con riferimento alle indagini preventive effettuate, esprimeva il parere di sua competenza rilasciando il nulla osta alla realizzazione del progetto, subordinando tale parere a precise prescrizioni tra cui:

- al punto 4 "Saranno effettuati una serie di approfondimenti di controllo ... omissis ... tesi a verificare la consistenza archeologica dell'area e a tutelare eventuali emergenze strutturali prima della realizzazione dell'opera. Tali approfondimenti, già in corso e concordati con l'impresa concessionaria, riguardano aree in cui i sondaggi a carotaggio continuo hanno evidenziato presenze antiche ... omissis ... Eventuali altri approfondimenti che si renderanno necessari saranno definiti in corso d'opera".
- al punto 7 "Tutto il materiale mobile dovrà essere lavato, siglato e classificato secondo le schede già fornite da questo Ufficio alla Soc. Gea che fornisce l'assistenza archeologica sul cantiere. L'impresa concessionaria dovrà fornire un magazzino-laboratorio adeguato alla conservazione e al trattamento del materiale sino al suo trasferimento in spazi di questa Soprintendenza e provvedere al trasporto dello stesso";

in data 5 agosto 2010 con prot. QG/23074 il concessionario ha depositato il progetto delle opere in conglomerato cementizio;

il progetto strutturale è stato sottoposto all'esame della Commissione di Alta Vigilanza che in data 6 dicembre 2010 depositava con prot. QG/34700 la relazione tecnica-illustrativa contenente il parere favorevole con prescrizioni, vincolante per il rilascio del permesso di costruire;

con nota del 24 ottobre 2011 (prot. 31833) la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, richiamando la propria nota del 12 luglio 2010 prot. 23250, ha autorizzato la realizzazione dell'opera "fermo restando il completamento delle indagini archeologiche in corso d'opera, la sorveglianza archeologica durante le lavorazioni e la necessità di prevedere modifiche e varianti al progetto nel caso di ulteriori ritrovamenti";

con ulteriore nota del 30 novembre 2011 (prot. 36291) la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, non solo ribadiva quanto espresso nelle note precedenti e l'obbligo per l'impresa concessionaria di "vigilare sulla sicurezza dei materiali archeologici conservati negli spogliatoi e sulla necessità di procedere più rapidamente possibile alla pulizia e alla classificazione degli stessi", ma richiedeva al Consorzio Romano Parcheggi "l'immediato completamento delle indagini sul terreno" e autorizzava "il richiesto spostamento dei materiali dagli spogliatoi, purché in locali idonei all'immagazzinamento in sicurezza e al trattamento ... omissis ... degli stessi, secondo le precise prescrizioni indicate al punto 7 della citata nota 23250/10 e secondo le direttive fornite da questa Soprintendenza";

ai fini del rilascio del permesso di costruire, con nota prot. n. QG/1007/2012, veniva richiesto il versamento della prima rata (pari ad Euro 205.263,14) degli oneri dovuti per la costituzione del diritto di superficie, e, in data 25 gennaio 2012, veniva rilasciato il Permesso di costruire n. 01/QG/2012 prot. 3033 in esito alla verifica della documentazione presentata dal Consorzio Romano Parcheggi;

Preso atto che:

sulla base di quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologica di Roma con le note sopra citate e del parere del Dipartimento XII LL.PP. - IV U.O. opere igieniche e ciclo delle acque, inviato già in data 12 maggio 2009 prot. QN/248009, gli effetti del Permesso di Costruire venivano subordinati:

- all'acquisizione prima dell'inizio dei lavori del parcheggio del parere definitivo del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - IV U.O. Fognature e

Rapporti con ACEA ATO2 S.p.A. - Servizio I Collettori e Reti di Fognatura sull'eventuale interferenza con la rete di fognatura esistente;

- all'ottemperanza delle prescrizioni per il completamento delle indagini archeologiche in corso d'opera, dettate dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Servizio tutela nel parere prot. 23250 del 12 luglio 2010 e prot. 31833 del 24 ottobre 2011;

in data 23 marzo 2012 aveva luogo la consegna definitiva dell'area al concessionario così come previsto dall'art. 5 della convenzione stipulata in data 23 giugno 2010;

con nota del 30 aprile 2012 prot. n. QG/17836 veniva richiesta al Consorzio Romano Parcheggi la documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta inizio lavori così come previsto dal Permesso di Costruire n. 01/QG/2012 prot. 3033;

il Consorzio Romano Parcheggi solamente in data 10 maggio 2012 (prot. QG20311/2012) comunicava "circa le interferenze della rete fognaria" di aver eseguito video ispezioni interfacciandosi con i competenti uffici del Dipartimento SIMU e dell'ACEA;

lo stesso Consorzio comunicava (nota prot. QG 26196 del 20 giugno 2012) di aver presentato il progetto al Dipartimento SIMU - U.O. Fognature solo in data 15 giugno 2012;

con la citata nota prot. n. QG/17836 del 30 aprile 2012, si sollecitavano notizie circa lo sgombero dei locali spogliatoi e dei servizi dell'impianto sportivo dai materiali archeologici, come richiesto con numerose precedenti note (prot. n. QG/32766/2011, nota del Dipartimento Sport prot. n. QA3 n. 5939 del 3 ottobre 2011, prot. n. QG/33949/2011, prot. n. QG/43140/2011, prot. n. QG/43498/2011 e prot. QG/1007/2012);

Preso atto, inoltre, che:

con nota del 17 maggio 2012 QG/20503 veniva eccepita la mancata ricezione di parte della documentazione necessaria ai fini di una eventuale proroga del termine per l'inizio dei lavori, evidenziando, nel contempo, la mancanza di motivi di forza maggiore necessari per la concessione della proroga;

nella citata nota si riportava testualmente l'art. 8 della Convenzione stipulata tra le parti in data 23 giugno 2010 secondo il quale: "I lavori di costruzione dovranno avere inizio entro 30 giorni dalla consegna definitiva dell'area omissis. Trascorsi 60 giorni consecutivi di ritardo rispetto al tempo massimo previsto per l'inizio dei lavori, l'amministrazione provvederà a notificare formale atto di diffida e messa in mora al concessionario di adempiere entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della diffida. Trascorsi inutilmente tali ulteriori 15 giorni consecutivi, l'Amministrazione Comunale è nella piena facoltà di pronunciare la decadenza della concessione del diritto di superficie ... omissis" e, con successiva con nota del 1° giugno 2012 prot. QG/22981, si intimava, nuovamente, al Consorzio Romano Parcheggi, di adempiere a quanto necessario per l'inizio dei lavori del parcheggio;

con nota del 22 giugno 2012 prot. QG/26659, richiamando i contenuti della nota della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (prot. 18931 del 19 giugno 2012) e considerando le perduranti inadempienze del concessionario, si diffidava il Consorzio Romano Parcheggi ad "intraprendere con la massima sollecitudine tutte le attività ed azioni richieste con le modalità e disposizioni impartite dalla Soprintendenza, rammentando che all'ottemperanza delle prescrizioni dalla stessa comunicate sono subordinati gli effetti del Permesso di Costruire";

Dato atto, altresì, che:

decorso il termine di 60 giorni consecutivi di ritardo rispetto al tempo massimo previsto per l'inizio dei lavori, con prot. QG/28287 del 3 luglio 2012, veniva comunicata formale diffida e messa in mora ex art. 8 cpv. 7 della Convenzione stipulata in data 23 giugno

2010, intimando il Consorzio Romano Parcheggi ad adempiere entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della diffida stessa;

stante il protrarsi delle inadempienze contestate, con nota del 2 ottobre 2012 prot. QG/39607 veniva comunicato al Consorzio Romano Parcheggi l'avvio della predisposizione degli atti finalizzati alla pronuncia della decadenza dalla concessione del diritto di superficie ed incameramento del 50% della cauzione ai sensi dell'art. 8 cpv. 8 e art. 24 p.to 1 della Convenzione del 23 giugno 2010 rep. 28557 - racc. 8245;

la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, con nota prot. 31582 del 3 ottobre 2012, chiedeva nuovamente al Consorzio Romano Parcheggi di provvedere alla immediata collocazione in luogo idoneo dei reperti archeologici secondo le modalità già indicate;

Vista:

la sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV n. 4399 del 5 maggio 2015 che ha respinto l'appello promosso da Consorzio Romano Parcheggi con ricorso RG n. 5912/2014 avverso la sentenza del TAR Lazio - Roma sez. I, n. 6038/2014, che ha accertato in capo al predetto Consorzio le inadempienze degli obblighi derivanti dalla Convenzione stipulata con Roma Capitale (tempestivo inizio dei lavori, sgombero dei locali occupati dai reperti archeologici e conservazione di essi, come prescritto dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma);

Vista la nota prot. n. QG/41837 del 23 dicembre 2016 con la quale è stato intimato al Consorzio Romano Parcheggi di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;

Vista la nota prot. n. QG/5694 del 15 febbraio 2017 con la quale l'Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili, segnalando lo stato di degrado e di incuria dei luoghi ha richiesto di "valutare la predisposizione di una delibera ad hoc che preveda l'espunzione del Campo Testaccio dal Piano Urbano Parcheggi e che consenta all'area di rientrare nella disponibilità del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili";

Ritenuto, inoltre che:

il punto 1 dell'art. 5 della Convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale ed il Consorzio Romano Parcheggi dispone che "l'area pubblica oggetto di concessione ... omissis ..., verrà consegnata al concessionario in via provvisoria, e per il tempo previsto dal programma lavori, ai soli fini della esecuzione dei necessari sondaggi preventivi (geologici, archeologici, ecc.) ed al successivo spostamento dei sottoservizi, prima dei lavori di realizzazione del parcheggio;

il punto 2 dell'art. 5 prevede che "Gli eventuali saggi archeologici dovranno essere preventivamente concordati direttamente dal concessionario con le competenti Soprintendenze ed effettuati sotto la loro sorveglianza. I lavori relativi ai sottoservizi (spostamento provvisorio e riallocazione definitiva) potranno essere attivati solo dopo le necessarie intese con gli Enti gestori dei sottoservizi e con il Municipio competente, da intraprendersi direttamente da parte del concessionario ed a suo esclusivo carico";

il successivo punto 4 dell'art. 5 recita che "Le attività sopra riportate sono svolte sotto la responsabilità esclusiva del concessionario ... omissis ...;

Considerato che:

nonostante gli inviti, i ripetuti solleciti e le diffide, a tutt'oggi non è stata data risposta alle richieste della Amministrazione Capitolina, con particolare riferimento al mancato inizio lavori nei termini prescritti in Convenzione, al mancato sgombero dei locali e delle aree adiacenti l'intervento dai materiali reperiti nel corso dei sondaggi archeologici nonché al mancato rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici

di Roma con riferimento all'obbligo, ex D.Lgs. n. 42/04, di conservazione e trattamento dei materiali reperiti nel corso delle indagini archeologiche;

Rilevata la grave situazione di degrado del cantiere;

Tali mancati riscontri configurano le fattispecie di cui agli artt. 8 e 24 della Convenzione più volte citata;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 457 del 7 novembre 2012, che ha pronunciato la decadenza dalla convenzione per la realizzazione di un parcheggio interrato in area di proprietà di Roma Capitale in "CAMPO DI CALCIO TESTACCIO" - Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 comma 4 - Municipio Roma 1;

Vista la Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.i. e m.;

Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i;

Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. del 9 agosto 2006, n. 184 ed il D.P.C.M. 19 dicembre 2008;

Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 3564 del 9 febbraio 2007 e n. 3606 del 30 luglio 2007;

Viste le Ordinanze commissariali n. 1/2006, n. 2/2006, n. 52/2007, n. 53/2007, n. 129/2008, n. 248/2009, n. 333/2010, n. 357/2010, n. 386/2011, n. 422/2012, n. 434/2012, n. 436/2012, n. 441/2012;

Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010;

Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011;

Vista la Legge n. 35 del 4 aprile 2012;

Considerato che in data 12 maggio 2017 il Direttore della Direzione Attuazione Piano Parcheggi del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto";

Il Direttore

F.to: R. Gaudio

Che, in data 12 maggio 2017 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato - ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F.to: M. Viola

Che in data 12 maggio 2017 il Dirigente Responsabile della XXII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto";

Il Dirigente

F.to: V. Toma

Che sulla proposta in esame è stata svolta, ad opera del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

per i motivi di cui alle premesse

DELIBERA

di espungere dal Piano Urbano Parcheggi di Roma Capitale l'intervento individuato con il codice B1.4-009, già previsto per la realizzazione di un parcheggio nell'area di proprietà di Roma Capitale "CAMPO di CALCIO TESTACCIO" - Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 comma 4 - Municipio Roma 1.

La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente III, nella seduta del 21 giugno 2017, ha espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 35 voti favorevoli.

Hanno votato a favore i Consiglieri Angelucci, Baglio, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Donati, Fassina, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Ghera, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Mussolini, Pacetti, Paciocco, Palumbo, Penna, Politi, Stefàno, Surni, Tempesta, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 37.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 34 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Angelucci, Baglio, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Donati, Fassina, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Ghera, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Mussolini, Pacetti, Paciocco, Penna, Politi, Stefàno, Surni, Tempesta, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 14 luglio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 luglio 2017.

Lì, 13 luglio 2017

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: M. D'Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 24 luglio 2017.

Lì, 24 luglio 2017

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: M. D'Amanzo